



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 19.09.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23.02.2017, il ricorrente chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 3.580,00 a titolo di commissioni e premi assicurativi non maturati, al netto di quanto già restituito.

L'intermediario, con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del settembre 2019, eccepisce che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" – avrebbe creato nei finanziatori un "*legittimo affidamento*" circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento e in ogni caso ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato, "*onde non incorrere in plurime violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati*". Conclude al riguardo affermando che nel caso *de quo* nessun rimborso sarebbe dovuto per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. f) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 2019 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a



finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 23 febbraio 2017. Eccepisce la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*". Aggiunge inoltre che si tratterebbe di un costo "*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che, pertanto, "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*". Rappresenta, inoltre, la natura *up front* sia delle commissioni di attivazione, a copertura di attività "*preliminari*" e "*di perfezionamento*", che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che "*vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto*", sia delle spese di istruttoria, trattandosi di "*costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front*". Infine, evidenzia la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del *pro rata temporis*, a titolo di "*commissioni di gestione*", pari a € 1.556,41. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni Attivazione, delle Commissioni rete esterna e delle Spese istruttorie, in quanto corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che invece abbiano natura *recurring* le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di rapporto. L’importo da rimborsare per quest’ultima voce di costo deve essere considerato al lordo di € 50,00 per spese fisse, in conformità con l’orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (Collegio Bari, decisione n. 10504 del 2020).

Non sono rimborsabili le imposte per loro intrinseca natura.

Tanto premesso, tenuto conto delle restituzioni di cui c’è evidenza in atti, le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	26
rate residue	94

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	78,33%
- in proporzione alla quota interessi	63,67%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. di attivazione C) (<i>up front</i>)	€ 1.222,68	€ 957,77	€ 778,49	○	○	€ 778,49
○	comm. di gestione D) (<i>recurring</i>)	€ 2.714,45	€ 2.126,32	€ 1.728,31	○	○	€ 569,91
○	spese di istr./notifica E) (<i>up front</i>)	€ 480,00	€ 376,00	€ 305,62	○	○	€ 305,62
○	comm. rete esterna F) (<i>up front</i>)	€ 2.124,00	€ 1.663,80	€ 1.352,37	○	○	€ 1.352,37
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.006,39
interessi legali	no ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.006,39.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS